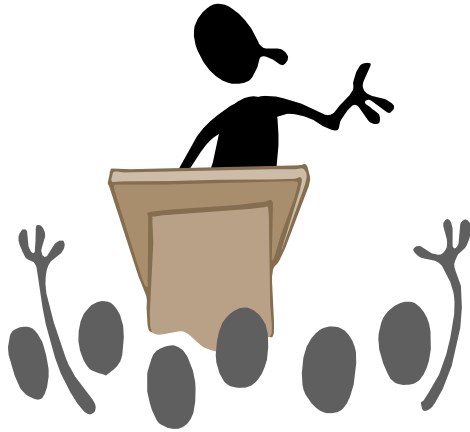


Materiale di riferimento: G. Savioli, Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, Cap. 3:
OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio

Bilancio e principi contabili

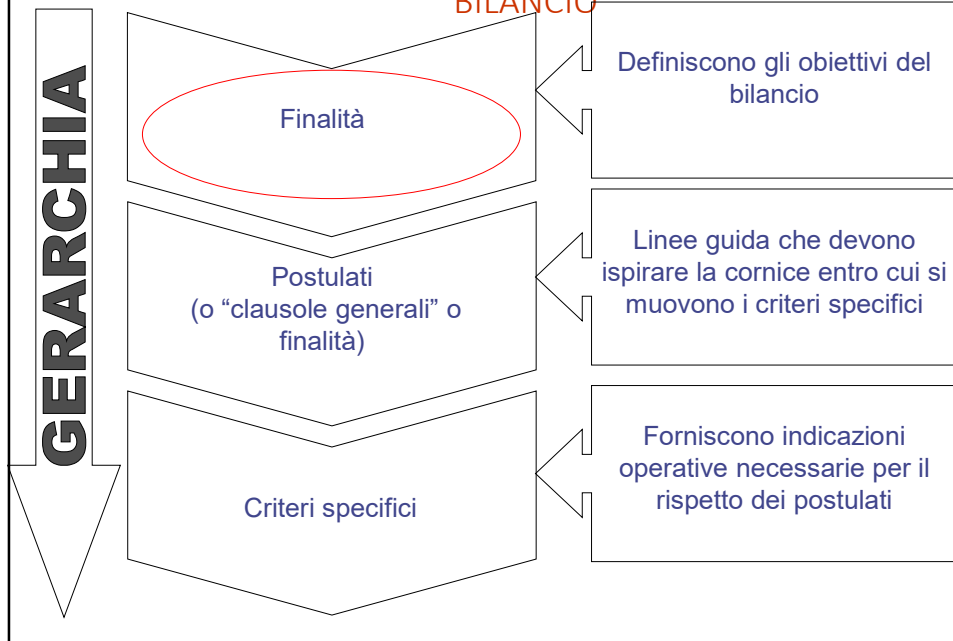


Prof. Matteo
POZZOLI

Le clausole generali

1

I LIVELLI DI CODIFICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL BILANCIO



2

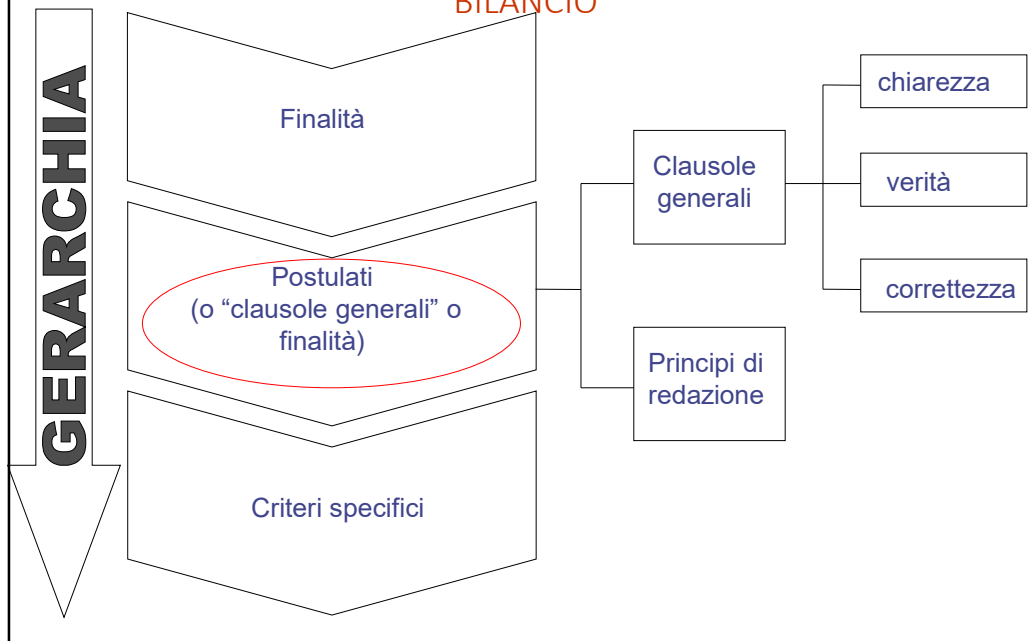
La finalità del bilancio

fornire informazioni sullo “stato di salute” dell’impresa e, quindi, supportare gli stakeholder nel prendere in modo consapevole e razionale le loro decisioni economiche

Ma è possibile soddisfare tutte le esigenze informative degli stakeholder?

3

I LIVELLI DI CODIFICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL BILANCIO



4

Le clausole generali: la chiarezza

Il bilancio deve essere comprensibile a tutti nel contenuto e nell'esposizione

comprensibilità dell'informazione

ovvero

- rendere verificabile l'informazione
- Includere nel bilancio solo le informazioni significative e rilevanti
- Inserire le informazioni nel "posto giusto"

N.B. La chiarezza si ottiene con informazioni analitiche, ma non prolisse (significatività)!

5

Come si realizza il principio della CHIAREZZA?



- **Adozione di schemi di bilancio predefiniti e non modificabili (schemi fissi)**
- **Obbligo, laddove opportuno, di informazioni integrative**

6



Gli schemi, di cui agli Artt. 2424 e 2425, sono obbligatori e vincolanti. Ma vi sono margini di elasticità che consentono adeguamenti degli stessi a situazioni particolari d'impresa?

La risposta è fornita dall'Art. 2423 ter, il quale fissa alcune regole per l'utilizzo degli schemi. Vediamole rapidamente.

7

Suddivisione più particolareggiata delle voci



C.C.

Art. 2423 ter, II co.

- E' ammessa la facoltà di una suddivisione più particolareggiata delle voci (1, 2, ...) e delle sottovoci (a, b, ...), purché ...

**NON VENGA ELIMINATA LA VOCE
COMPLESSIVA E IL RELATIVO IMPORTO**

**N.B. E' una facoltà intesa in senso restrittivo ed il suo
esercizio si giustifica ai soli fini della chiarezza del bilancio**

8

Raggruppamento delle voci



C.C.

Art. 2423 ter, II co.

- E' ammessa la facoltà di raggruppare le voci (1,2,...) e le sottovoci (a,b,...) in due casi:



- LE VOCI (O LE SOTTOVOCI) SONO DI IMPORTO IRRILEVANTE



- IL RAGGRUPPAMENTO FAVORISCE LA CHIAREZZA DEL BILANCIO
 - IN QUESTO SECONDO CASO E' FATTO OBBLIGO DI INDICARE IN NOTA INTEGRATIVA, DISTINTAMENTE, LE VOCI OGGETTO DI RAGGRUPPAMENTO

9

RAGGRUPPAMENTO DI VOCI E (DIVIETO di) COMPENSO DI PARTITE

IL "RAGGRUPPAMENTO DI VOCI"

IL "COMPENSO DI PARTITE"

STATO PATRIMONIALE " 1 "

Terreni e fabbricati.....	100		
Impianti e macchinario.....	300		
.....			

STATO PATRIMONIALE " A "

Credit v/banche.....	50	Debiti v/banche.....	120
.....			

STATO PATRIMONIALE " 2 "

Immobili, impianti e macchinario.....	400		
.....			

STATO PATRIMONIALE " B "

.....		Debiti v/banche.....	70
.....			

Art. 2423-ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

...

6. Sono vietati i compensi di partite.

Art. 2423-ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

6. Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.

L. n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2022

10

Compensazione di partite DIVIETO

Forma



C.C.

Art. 2423 ter, VI co.

Le compensazioni "giuridiche" compromettono la chiarezza!



SONO VIETATE LE COMPENSAZIONI TRA VOCI DELL'ATTIVO E VOCI DEL PASSIVO NELLO S.P. E TRA VOCI DI COSTO E VOCI DI RICAVO NEL C.E.

Al contrario, le "compensazioni contabili" sono doverose e previste dalla legge stessa (compensazioni giuridiche):

Art. 2425 bis: I RICAVI E I PROVENTI, I COSTI E GLI ONERI DEVONO ESSERE INDICATI AL NETTO DEI RESI, DEGLI SCONTI, ABBUONI E PREMI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DIRETTAMENTE CONNESSE CON LA VENDITA DEI PRODOTTI E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Per "compensazioni contabili" si pensi a: i resi su acquisti; i beni ammortizzati; i crediti che hanno subito riduzioni di valore

11

Adattamento delle voci



C.C.

Art. 2423 ter, IV co.

- **E' fatto obbligo di adattare le voci (1,2,...) o le sottovoci (a,b,...) quando lo esiga la natura dell'attività svolta**

"Adattamento delle voci" come adattamento della terminologia e nomenclatura delle voci



12

Aggiunta di voci



C.C.
Art. 2423 ter, III co.

- **E' fatto obbligo di aggiungere voci (1, 2, ...) o sottovoci (a, b, ...), quando il loro contenuto non è compreso in quelle previste dalla legge**
- **L'obbligo sussiste non solo quando si verifica la condizione suddetta - caso remoto- ma se la voce da aggiungere è - per importo o natura - di rilevanza informativa**
 - **IN CASO CONTRARIO SI POSSONO UTILIZZARE LE RICORRENTI VOCI "ALTRI"**



13

Una precisazione....



C.C.
Art. 2423 ter

- Le regole circa la modificabilità degli schemi, di cui all'art. 2423 ter, sono dettate con riferimento alle voci (contraddistinte da numeri arabi) e sono applicabili anche alle sottovoci (lettere alfabetiche minuscole)
- Ne consegue l'inapplicabilità delle stesse agli aggregati contraddistinti con lettere alfabetiche maiuscole o con numeri romani
- LE CLASSI (A, B,) E LE SOTTOCLASSI (I, II, ...) DEFINISCONO LA "STRUTTURA" DEL DOCUMENTO, LA QUALE E' IMMODIFICABILE!

14

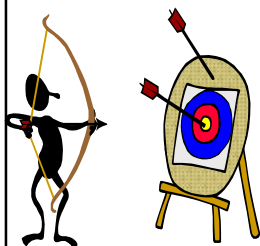
Verità

Di fatto, è impossibile affermare che il valore di un dato di bilancio è vero!

Verità oggettiva – presuppone la realtà dei fatti rappresentati

Verità soggettiva è espressione di una soggettività razionale e presuppone:

- premesse congrue
- la consapevolezza che le grandezze espresse sono espresse da un intervallo di numeri
- una verifica della coerenza e compatibilità tra ipotesi, criteri e conclusioni



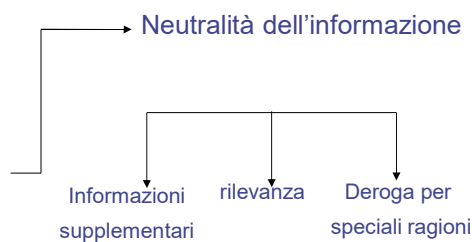
15

Correttezza



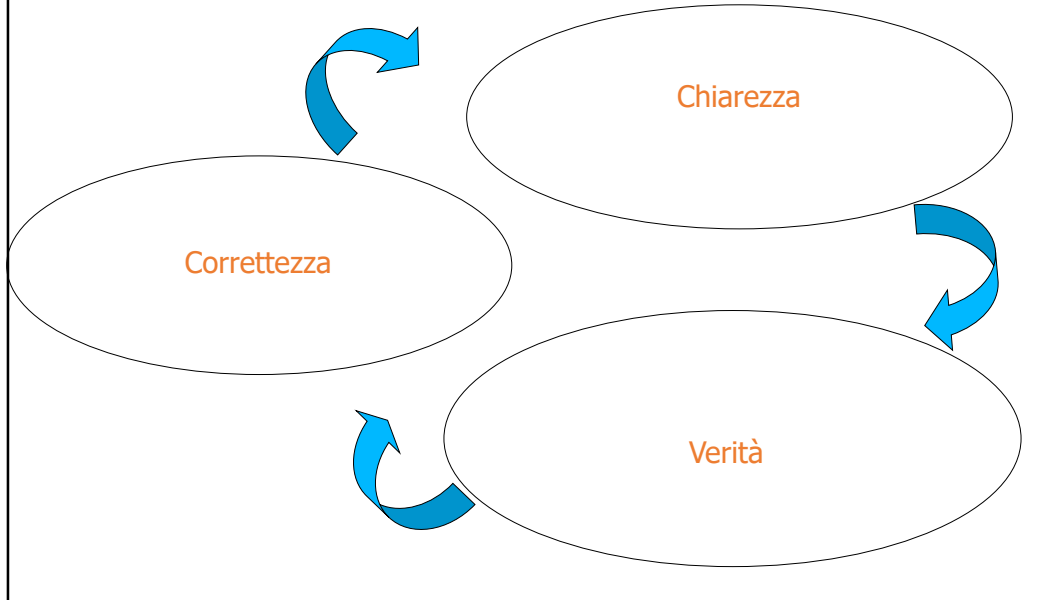
- Correttezza “tecnica” implica l’esattezza contabile e la conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio a corrette funzioni di ragioneria

- Correttezza “comportamentale” indica la corretta interpretazione delle norme giuscontabili e della pertinente prassi



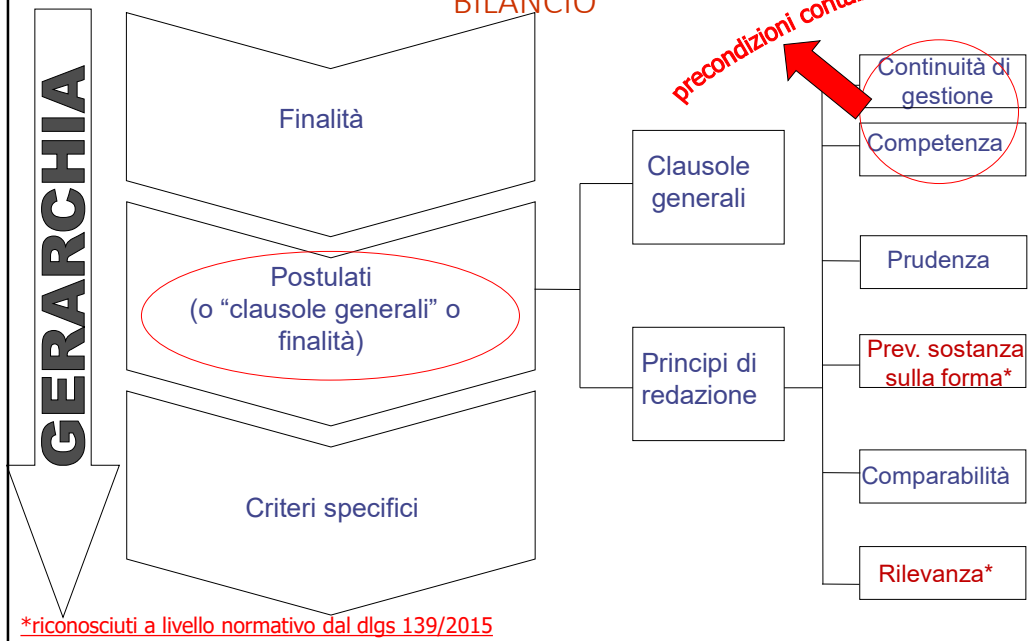
16

Il quadro fedele



17

I LIVELLI DI CODIFICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL BILANCIO



18

Precondizione 1: continuità di gestione

- L'impresa non ha né l'intenzione né è costretta a ridurre significativamente il livello della propria attività operativa

Questa "assunzione" si esprime nella rappresentazione del bilancio, ma soprattutto nella valutazione delle poste di bilancio

Le poste sono valutate in base al contributo che possono fornire nel normale funzionamento aziendale (valutazione nella prospettiva della continuità aziendale)



19

Prospettiva della continuità aziendale



Art. 2423 IV co.

- Fase 1 – gli amministratori devono prospetticamente verificare per un prevedibile arco temporale futuro il going concern. L'arco temporale è convenzionalmente identificato in «almeno dodici mesi» successivi alla data di chiusura dell'esercizio
- Fase 2 – in presenza di identificate e significative incertezze di continuità aziendale, gli amministratori forniscono nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, oltre alla ragioni che inducono a ritenere tali ragioni come significative
- Fase 3 – la mancanza di prospettiva di continuità aziendale (senza dichiarazione di liquidazione ex art. 2485, c.c. per la presenza di cause di scioglimento di cui all'art. 2484, c.c.), il bilancio continua a utilizzare i criteri di going concern, tenendo tuttavia conto del limitato orizzonte temporale e dandone informazione nella nota integrativa (per es., riduzione vita utile economica delle immobilizzazioni, abbattimento oneri pluriennali, etc.)
- Fase 4 – scioglimento della società ex art. 2484 c.c. Solo in questo caso si cessa di utilizzare i criteri di funzionamento

Logica di funzionamento e prospettiva della continuità aziendale sono legati al principio della periodicità

20

20

Dal principio della continuità della gestione discende il PRINCIPIO DEL COSTO (STORICO) come criterio base delle valutazioni di bilancio

- Il legislatore non indica esplicitamente il **PRINCIPIO DEL COSTO**; ma ad esso si ispira tutta la normativa sulle valutazioni di bilancio (Art. 2426 C.C.)
- Secondo i **PRINCIPI CONTABILI**, la valutazione al costo è la più corretta per un'azienda in normale funzionamento, in quanto:



- **ESPRIME L'ATTITUDINE FUNZIONALE DEL BENE**
- **RIDUCE GLI SPAZI DI SOGGETTIVITA'**
- **E' DI FACILE APPLICAZIONE**

Costo di
acquisto

Costo di
produzione

21

Precondizione 2: Competenza



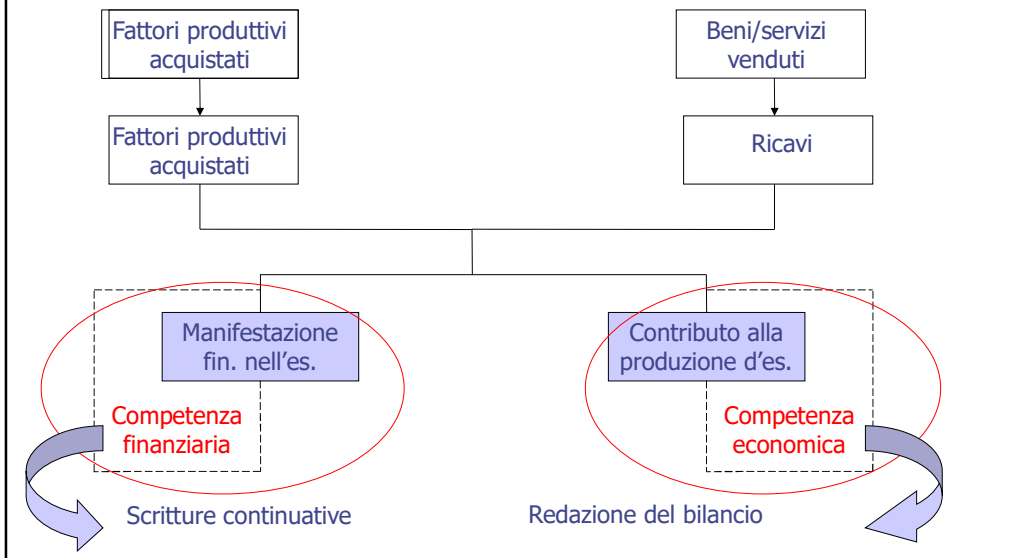
**C.C.
Art. 2423 bis
I co., punto 3**

“si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • RICAVI: <ul style="list-style-type: none"> – SONO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO IN CUI E' AVVENUTO LO SCAMBIO DEL BENE O LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> • COSTI: <ul style="list-style-type: none"> – SONO DI COMPETENZA SE CORRELATI AI RICAVI – SE NON CORRELABILI, SONO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO IN CUI SI MANIFESTANO |
|--|---|

22

COMPETENZA: teoria funzionale



23

Il corollario della correlazione ricavi-costi

Riconoscimento dei ricavi

1. Il ricavo deve essere "riconosciuto", ossia deve essere "realizzato" nel periodo di competenza

Un ricavo è "realizzato" quando:

- Il processo produttivo è completato, e
- È avvenuto il passaggio sostanziale e formale di proprietà

Correlazione dei costi

2. Sono, quindi, rilevati i costi correlati ai ricavi "riconosciuti"

- Le forma di correlazione:
- Diretta (causa-effetto): es, costi dei beni venduti
- Correlazione con la complessiva produzione dell'esercizio: es, costi generali
- Attribuzione mediante ripartizione: es, ammortamento
- Attribuzione immediata al c/ec: es, perdita utilità futura

24

Continuità aziendale e competenza: il caso del Covid-19

- L'emergenza pandemica di Covid-19 viene fatta partire convenzionalmente dal 23 febbraio 2020 (DI 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»)
- Di fatto, l'emergenza sanitaria si è sviluppata in Italia (e in Europa) ad inizio 2020.
- Gli effetti della pandemia sono stati, quindi, riflessi nei bilanci 2020
- Tuttavia, l'OIC 29 già prevedeva da tempo che anche i «fatti successivi alla chiusura che non hanno impatti sul bilancio» dovessero essere considerati per determinare l'applicazione della continuità aziendale
- Il DI 8 aprile 2020, n.23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" e la L 17 luglio 2020, n.77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" hanno previsto, rispettivamente per i bilanci 2019 e 2020, apposite previsioni per la «disapplicazione temporanea» della previsione in materia di continuità aziendale (Documenti interpretativi nn. 6 e 8 dell'OIC)

25

PRUDENZA



C.C.

Art. 2423 bis, I co.,
punti 1, 2 e 4

“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (...)” punto 1

Principio di realizzazione:
integrità patrimoniale

- Il principio della prudenza impone che:
- **I RICAVI DA CONTABILIZZARE SIANO ESCLUSIVAMENTE QUELLI REALIZZATI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (punto (2))**
- **I COSTI E LE PERDITE DI COMPETENZA DEVONO ESSERE CONTABILIZZATI, ANCHE SE NON DEFINITIVAMENTE REALIZZATI (punto (4))**

Definisce la qualità di giudizio cui deve informarsi il procedimento valutativo di bilancio

Rischi e perdite conosciuti dopo
la chiusura dell'esercizio

valutazione separata degli elementi di
bilancio

26

Prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (rappresentazione sostanziale)



C.C.

Art. 2423 co. 1-bis

«La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

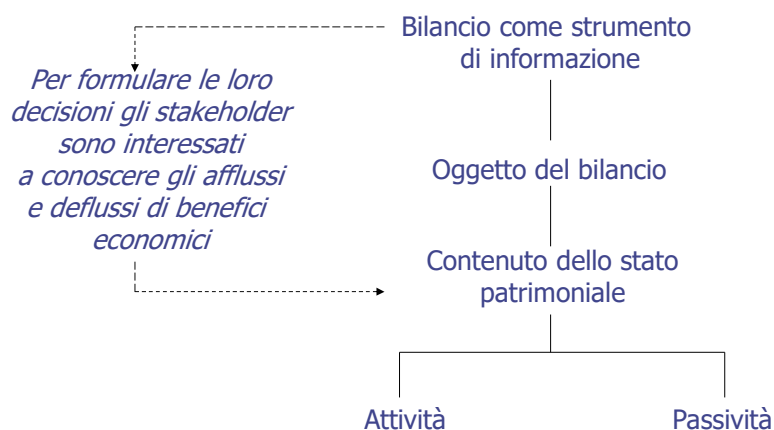
- LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE CONTABILIZZATE TENENDO CONTO DELLA LORO NATURA ECONOMICA SOSTANZIALE E NON SOLTANTO CONTRATTUALE
- La modifica del dlgs 139/2015 chiarisce l'intendimento della norma
- Ciò che rileva è, comunque, l'analisi contrattuale
- Sono la norma e i principi contabili che definiscono l'applicazione del principio

e il leasing?



27

La forma influisce sulla definizione degli elementi patrimoniali del bilancio...



28

Significatività e rilevanza



Art. 2423, IV co.

- «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»
- Significatività come caratteristica che richiede di riportare in bilancio le informazioni che possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori
- La rilevanza evidenzia la consistenza quantitativa dei fenomeni oggetto di rappresentazione
- Parte della dottrina riteneva già esistente il principio
- Applico le disposizioni del codice e dei principi contabili a poste e situazioni rilevanti
- Nei casi di irrilevanza, quando non si rispetta il principio, occorre darne menzione nella nota integrativa

29

La comparabilità: comparabilità “formale” : (costanza modalità di applicazione)



C.C.

Art. 2423 ter, V co.

Per ogni voce dello S.P., del C.E. (e del R.F. per tramite della richiesta del principio contabile) è fatto obbligo di indicare l'importo dell'anno precedente.

Se le voci non sono comparabili:

- **OCCORRE ADATTARE LE VOCI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**
- **L'ADATTAMENTO EFFETTUATO O LA SUA IMPOSSIBILITA' DEVE ESSERE SEGNALATO E MOTIVATO NELLA NOTA INTEGRATIVA**

S.P. anno X						C.E. anno X		
	X	X-1		X	X-1		X	X-1
.....								
.....								
.....								
.....								

30

La comparabilità “sostanziale” : costanza di applicazione dei criteri di valutazione



C.C.

Art. 2423 bis I co.,
punto 6 - II co.

“i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”

- LA CONTINUITA' DI APPLICAZIONE E' NECESSARIA PER UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI
- IL DIVIETO NON E' ASSOLUTO! IN CASI ECCEZIONALI E' POSSIBILE DEROGARE AL PRINCIPIO, PURCHE', IN NOTA INTEGRATIVA:
- **la deroga sia motivata**
- **gli effetti della deroga siano indicati**

31

SEPARATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI

“gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”

sostanza



C.C.

Art. 2423 bis
I co., punto 5

- SI VUOLE EVITARE CHE, ATTRAVERSO UNA VALUTAZIONE GLOBALE, LE PERDITE CONNESSE AD ALCUNI ELEMENTI PATRIMONIALI SIANO COMPENSATE CON GLI UTILI DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE DI ALTRI ELEMENTI.
- **ATTENZIONE! QUESTO PRINCIPIO NON DEVE ESSERE CONFUSO CON IL DIVIETO DI “COMPENSAZIONI DI PARTITE” (Art. 2423 ter, punto (6)).**

32